



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni 432, 23020 Lanzada (So) – Tel 0342 - 45.32.43 Fax 0342 - 55.63.85

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI LANZADA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI LANZADA E CASPOGGIO.

In, l'anno _____, il sono comparsi i Signori:
....., nato a il, domiciliato per la carica in
....., Via, Dirigente/Responsabile Servizio del Comune di---
-- il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, autorizzato a rappresentarlo ai
sensi dell'Art. ... del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267

E

....., nato a il, domiciliato per la carica in
....., Via, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della
..... -, con sede in n., avente Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n., nella sua qualità di, munito dei necessari poteri;
(di seguito per brevità "Gestore")
(di seguito congiuntamente "Parti")

P R E M E S S O

1. che con atto n. del, il Comune di ----- ha deliberato di affidare a terzi il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel territorio comunale.
2. che il Comune di Lanzada ha bandito una gara pubblica per l'individuazione del soggetto terzo affidatario della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel succitato territorio comunale;
3. che con atto n. del, il Comune di Lanzada ha preso atto delle risultanze della Commissione all'uopo istituita per l'individuazione del soggetto di cui alla precedente premessa e per l'effetto ha affidato in esclusiva al Gestore l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione del gas e dei servizi ad esso accessori nell'intero territorio comunale succitato, nonché lo stesso Comune ha disposto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore, l'affidamento delle reti ed impianti per la gestione del servizio gas, in via esclusiva, al Gestore in regime di Concessione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.164, del 23 Maggio 2000 e segnatamente ai sensi dell'Art.14, la durata dell'affidamento del pubblico servizio in questione è stato determinato in 12 (dodici) anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'attivazione del servizio mediante gas distribuito proveniente da metanodotti nazionali e la Concessione d'uso di reti ed impianti deve intendersi necessariamente di pari durata;
5. che è necessario regolare l'affidamento della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas mediante un apposito "Contratto di Servizio" volto a disciplinare i rapporti tra il Comune ed il Gestore concernenti l'esercizio dell'attività di detto pubblico servizio e dei servizi ad esso accessori;
6. che, in attesa della predisposizione, ai sensi dell'Art.14, comma 1° del Decreto Legislativo n.164 del 23 Maggio 2000, del Contratto di Servizio tipo da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas poi da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con atto n. del 2006, il Comune ha approvato il presente Schema di Contratto di Servizio ed ha delegato il Sig., Responsabile Servizio del Comune, nato a il

....., ad intervenire in nome e per conto del medesimo Comune alla stipula del Contratto di Servizio medesimo con la facoltà di apportarvi le modifiche di stile che si rendessero necessarie per una migliore definizione del testo, senza tuttavia alterare la sostanza della bozza approvata dal Comune;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati della procedura di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

Oggetto

- 1.2 Il Comune affida al Gestore il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana per usi domestici, agricoli, artigianali e similari, riscaldamento, attività commerciali e terziarie, nonché per usi industriali.
- 1.3 Il servizio riguarda l'intero territorio comunale ove il Comune di Lanzada garantisce al Gestore la qualità di unico affidatario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana.
- 1.4 A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal Comune per tutto il periodo di gestione del servizio;
Il servizio verrà gestito ed erogato altresì secondo termini, condizioni e modalità riportate nella "Carta dei Servizi" adottata dal Gestore.

Oneri a carico dell'aggiudicatario

- 1.5 Per l'affidamento del servizio il Gestore s'impegna a:
- a) Applicare un ribasso percentuale (per le richieste di allaccio in corso d'opera) del _____% sul contributo allacciamento rete gas sui prezzi elencati di cui all'allegato "A" del Disciplinare di gara;
 - b) Realizzare tratti di rete di sottoservizi (fognatura separata delle acque bianche e nere, acquedotto, ecc.) per un importo di €. _____ come da offerta presentata in sede di gara
 - c) Riconoscere a favore del Comune l'importo di €. _____ per ogni metro cubo di gas metano erogato all'utenza
 - d) Riconoscere a favore del Comune l'onere del R.U.P. di €. _____ e quello del supervisore per la realizzazione dell'opera di €. _____
 - e) Riconoscere al Comune di Lanzada le spese sostenute per la gara d'appalto
 - f) Acquisire il tratto di metanodotto già realizzato

Durata dell'affidamento

- 1.6 L'affidamento avrà la durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo all'attivazione del servizio mediante gas distribuito proveniente da metanodotti nazionali;
- 1.7 La durata dell'affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti ecc.) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste ogni qual volta si verificassero, il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune.
- 1.8 Il presente Contratto dovrà essere adeguato al Contratto di Servizio tipo che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas predisporrà, ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato approverà, ai sensi dell'Art.14, comma 1° del D. Lgs. n.164/2000, qualora emergano disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle di cui al presente atto.
- 1.9 In ogni caso, è previsto l'automatico inserimento ed applicazione all'interno del presente atto delle disposizioni di cui al Contratto di Servizio tipo per quelle che risulteranno incompatibili con quelle contenute nel presente.
- 1.10 Alla scadenza del presente Contratto, il Gestore si impegna a proseguire la gestione e l'esercizio del servizio per un anno su richiesta del Comune.

L'amministrazione comunale

- 1.11 Il Comune affida in esclusiva al Gestore l'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel presente Contratto e dagli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.
- 1.12 Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato del Gestore nell'espletamento delle attività ed esercizio del servizio al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio siano adeguati alle esigenze dei cittadini ed in grado di favorire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

Il Gestore

- 1.13 Il Gestore, è affidatario dell'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel presente Contratto e negli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.
- 1.14 Il Gestore provvede all'ordinaria e straordinaria gestione del servizio.
- 1.15 Il Gestore si impegna ad osservare ed a far osservare, nei limiti della propria competenza, le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia.
- 1.16 Il Gestore è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi della gestione ed erogazione del servizio.

Carattere del Servizio

- 1.17 Il Servizio ha natura di servizio pubblico.
- 1.18 Il Servizio dovrà avere carattere di regolarità, continuità ed economicità.
- 1.19 Eventuali situazioni di impossibilità di accesso alla rete di distribuzione vanno motivate dal Gestore e comunicate sia al Comune che all'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas.

Sospensioni del Servizio per cause di forza maggiore e di esigenze tecniche

- 1.20 L'esecuzione del Servizio potrà essere sospesa dal Gestore solo per cause di forza maggiore salvo quanto previsto al comma 3° del presente Articolo.
- 1.21 In caso di forza maggiore, il Gestore deve provvedere a ripristinare il regolare servizio al più presto al fine di arrecare ai Clienti il minor disagio possibile.
- 1.22 In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l'erogazione del Servizio, il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo il Comune e l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di interruzione e ripristino del Servizio.
- 1.23 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui ai commi precedenti non costituiscono titolo per qualsivoglia richiesta di indennizzo tra le Parti.
- 1.24 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 2° non potranno esser invocate quali inadempimenti contrattuali. L'ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 3° potrà essere invocata dal Comune quale inadempimento contrattuale esclusivamente qualora si ripeta con eccessiva frequenza arrecando un rilevante danno ai Clienti.

Sospensioni del Servizio per cause imputabili all'amministrazione comunale

- 1.25 Qualora la regolare erogazione del Servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dal Comune e da attività/eventi autorizzati dalla stessa (ad es. costruzione o lavori di qualsiasi genere) il Comune è obbligato ad informare il Gestore almeno con 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo.
- 1.26 Il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di sospensione e ripristino del Servizio.
- 1.27 Gli oneri derivanti dalla sospensione di Servizio e le spese di informazione dell'utenza di cui al comma precedente si intendono, di regola, a carico del Gestore.
- 1.28 Il Gestore predisponde e presenta al Comune per ciascun anno entro il mese di Gennaio un'analitica e dettagliata valutazione dei mancati introiti e dei costi di informazione sostenuti nell'esercizio dell'anno

precedente per le sospensioni del Servizio imputabili al Comune. E' rimessa alla valutazione del Comune la determinazione delle modalità di ripartizione della copertura di tali oneri.

- 1.29 Qualora il Comune non rispettasse il preavviso di cui al precedente comma 1°, gli eventuali oneri di cui al comma 3°, debitamente descritti e documentati dal Gestore ed eventualmente soggetti a perizia indipendente, saranno posti a carico del Comune .

Funzioni di indirizzo e vigilanza

1.30 Il Comune esercita la funzione di indirizzo.

1.31 Il Comune esercita la funzione di vigilanza mediante l'attenta verifica della documentazione trasmessa dal Gestore e, qualora emergessero gravi carenze nella gestione del Servizio, anche mediante Ispezioni – direttamente o per il tramite di operatori incaricati – al fine di verificare il regolare funzionamento del Servizio in relazione agli standard di qualità/quantità – riportati nella “*Carta dei Servizi*” e l'efficienza della distribuzione, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme relative alla sicurezza pubblica. Durante le Ispezioni, di cui dovrà essere dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Gestore garantirà l'assistenza agli operatori incaricati e la massima collaborazione. Delle Ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere alla Comunità Montana ed al Gestore.

1.32 Nelle circostanze di cui al comma precedente, il Comune si riserva inoltre la facoltà di far verificare, in contraddittorio con un operatore incaricato dal Gestore, la rispondenza delle caratteristiche del gas distribuito, in merito al potere calorifico ed alla pressione, secondo quanto disposto nel presente Contratto al successivo Art.18. Delle verifiche verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.

1.33 Qualora a seguito dell'Ispezione il Comune accertasse il mancato rispetto del *Piano Investimenti* presentato in sede di gara, nonché gravi carenze nella gestione del Servizio, provvederà a notificare alla Società la diffida, di cui al successivo Art.21 del presente Contratto.

L'amministrazione comunale

1.34 Il Comune, per tutto il periodo di affidamento del Servizio, consente alla Società di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione ed erogazione del Servizio nonché per la realizzazione, gestione, manutenzione ed estensione della rete e degli impianti. In particolare, il Comune concede alla Società il diritto alla posa in opera di tubazioni principali e secondarie, delle opere accessorie (manufatti e cabine), nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, strumentali alla gestione del Servizio. Per tale utilizzo il Gestore non corrisponderà alcun onere al Comune;

1.35 l'amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto tecnico dell'aggiudicatario, anche se in corso di realizzazione, facendosi carico dei relativi costi se non previsti nel computo metrico allegato in sede di gara

1.36 Il Comune si impegna a sostenere e favorire il Gestore anche attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti il Servizio di sua competenza.

La gestione ordinaria del Servizio

1.37 La gestione ordinaria concerne tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità, sicurezza ed efficienza del Servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi, previsti dalla Legge e dalle norme della buona tecnica.

1.38 Il Gestore si impegna pertanto ad eseguire a suo esclusivo giudizio e responsabilità tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione del Servizio ed in particolare:

- a) a provvedere alla distribuzione del gas nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne faranno richiesta, per i diversi usi consentiti, nelle quantità e con le modalità di prelievo ed impiego compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti nonché previste nella “*Carta dei Servizi*”;

- b) a provvedere all'esecuzione a propria cura e spese, utilizzando anche propri appositi laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno stabilite dal Gestore;
 - c) a provvedere alla manutenzione programmata preventiva con specifiche attrezzature ed il monitoraggio continuo, anche eventualmente a mezzo di impianti di telecontrollo operativi 24 ore su 24, del funzionamento degli impianti e della rete gas metano;
 - d) a soddisfare con la massima tempestività le chiamate di emergenza dei Clienti, per guasti, fughe, odore di gas od altro potenzialmente pericoloso, assicurando un servizio di pronto intervento;
 - e) a favorire e promuovere la diffusione dell'informazione sull'uso razionale dell'energia e sulla sicurezza degli impianti;
 - f) ad incassare tutti gli importi derivanti dall'erogazione del servizio, dai contributi dei privati e/o degli altri Enti, sia pubblici sia privati, dei proventi di qualsiasi natura o specie. Tali importi saranno di competenza esclusiva del Gestore senza alcun obbligo di rendicontazione nei confronti del Comune;
 - g) a provvedere alla installazione dei misuratori d'utenza, alla loro rimozione in caso di cessazione definitiva, alla chiusura e riapertura in caso di subentro di nuovo Cliente, alla relativa prova di tenuta estesa anche al misuratore, alla messa in esercizio ed a quant'altro necessario;
 - h) a provvedere agli allacciamenti alla rete di distribuzione ed alle modificazioni degli impianti esistenti richiesti dai Clienti dietro versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto;
 - i) all'acquisizione dei diritti di servitù o dei diritti necessari nel caso di utilizzo di aree non di proprietà;
 - j) a garantire, per la continuità dell'esercizio, apposito servizio di reperibilità e di pronto intervento, con disponibilità di 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno;
 - k) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti ed impianti di distribuzione del gas, nonché degli impianti annessi;
 - l) a fornire al Comune copia di eventuali informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi a cui il Comune è tenuto in ottemperanza della vigente normativa ovvero per propri studi/relazioni interne all'Amministrazione;
 - m) ad ottenere l'autorizzazione del Comune tramite richiesta scritta (salvo casi particolari di urgenza), per rinnovi, ricostruzioni e ripristini di impianti, potenziamento, estensioni rete e nuovi impianti.
- 1.39 Il Gestore dovrà realizzare – o far realizzare a sua cura – le opere di allacciamento della rete di distribuzione gas sino al punto di consegna, in conformità alle norme vigenti nonché secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica, in favore di richiedenti che abbiano stipulato con il Gestore un regolare rapporto di clientela ovvero su richiesta di altri operatori del settore che abbiano essi stipulato un regolare rapporto di clientela.
- 1.40 Relativamente agli interventi che comportino manomissioni del manto stradale e/o marciapiedi, il Gestore dovrà comunicare al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni l'inizio dei lavori, fatta eccezione nei casi di forza maggiore (ad es. ricerca e riparazione dispersioni) per i quali il Gestore dovrà comunque dare tempestiva comunicazione al Comune. Il Gestore dovrà, in ogni caso, provvedere al tempestivo ripristino a regola d'arte della pavimentazione manomessa fatto salvo quanto previsto a carico del Comune di cui all'art. 11 del presente contratto.

La gestione straordinaria del Servizio

- 1.41 La gestione straordinaria concerne ogni prestazione tecnica ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare, ampliare o rinnovare reti ed impianti già in esercizio, la posa in opera di nuove canalizzazioni per l'estensione del servizio, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnologici.
- 1.42 La gestione straordinaria verrà posta in essere dal Gestore sulla base di un *Piano Investimenti*, di cui al successivo articolo 14, e secondo termini, condizioni e modalità riportate nel citato "*Disciplinare di affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*".

Gli investimenti

- 1.43 Il Gestore provvederà ad effettuare gli investimenti volti a favorire il miglioramento complessivo del Servizio, l'equilibrato sviluppo di reti ed impianti ed una sempre maggiore affidabilità e sicurezza dell'intero sistema di gestione ed erogazione del Servizio.
- 1.44 Il Gestore si impegna a realizzare tutti i lavori di cui al progetto posto a base di gara (All.C) entro e non oltre 36 mesi a decorrere da comunicazione inviata dall'amministrazione comunale e a darne inizio non oltre il sessantesimo giorno dalla firma del contratto. Resta inteso che si darà luogo a sospensione dei termini in caso di ritardi non imputabili al gestore.
- 1.45 A tal fine, il Gestore si impegna ad eseguire il *Piano Investimenti* sottoposto all'atto della presentazione della propria offerta.
- 1.46 Nel "*Piano Investimenti*" dovranno essere sinteticamente specificate la provenienza delle risorse utilizzate per finanziare singoli o gruppi di investimenti.
- 1.47 I lavori e le opere di costruzione impianto di distribuzione gas, se realizzati con mezzi finanziari propri del Gestore, restano di proprietà del Gestore stesso e dovranno essere ceduti al soggetto cui verrà affidata la nuova Concessione di utilizzo dei medesimi impianti alle condizioni di cui al D. Lgs n.164/00;
- 1.48 Il prezzo di cessione spettante alla Società per il complesso di beni di cui al precedente comma risulterà determinato secondo quanto previsto dall'ottavo comma dell'art. 14 del D. Lgs 23.05.2000 n. 164.
- 1.49 Al termine della concessione, qualora la Concessionaria, contestualmente alla consegna degli impianti, non ricevesse il pagamento degli importi dovuti, avrà il diritto di proseguire di fatto nella gestione fino a quando non sarà soddisfatta di ogni suo avere.
- 1.50 Tutti i progetti di investimento dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, sicurezza ed ambiente.

Uso razionale delle risorse energetiche

- 1.51 Il Gestore si impegna ad incentivare politiche di uso razionale delle risorse energetiche, adottando e promuovendo – per quanto di sua competenza – il miglioramento dei processi tecnologici e l'uso appropriato delle risorse.

Responsabilità civile, penale ed amministrativa

- 1.52 Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento del Servizio, il Gestore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando il Comune per eventuali danni a terzi conseguenti alla gestione e l'erogazione del Servizio.
- 1.53 Il Gestore si obbliga a stipulare con accreditata Compagnia Assicuratrice una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi connesso alla gestione del Servizio per un massimale adeguato.

Le tariffe

- 1.54 Al Gestore competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del Servizio, determinate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- 1.55 Al Gestore competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività collaterali quali progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili, pur se realizzate utilizzando il personale e le strutture del servizio.
- 1.56 Le tariffe dei servizi accessori sono fissate dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e sono determinate secondo le specifiche normative dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- 1.57 Il Gestore dovrà assicurare la massima chiarezza e trasparenza nella compilazione delle tariffe.

La qualità del Servizio erogato

- 1.58 Le Parti concordano di assumere quale riferimento per valutare la qualità del Servizio erogato gli indicatori riportati nella “*Carta dei Servizi*”, da adottare in adempimento al D.P.C.M. 27 Gennaio 1998, che disciplinerà in dettaglio i rapporti con l’utenza. Nel caso tale “*Carta dei Servizi*” venga di fatto sostituita da altra fonte sarà quest’ultima a disciplinare nel dettaglio la qualità del Servizio erogato.
- 1.59 Nella “*Carta dei Servizi*” verranno specificati, accanto agli indicatori, gli obiettivi perseguiti dal Gestore – anche in considerazione degli standard medi di settore e della vigente normativa – e la percentuale minima di conseguimento degli stessi in termini percentuali.
- 1.60 E’ obiettivo del Gestore migliorare costantemente il conseguimento degli obiettivi.

Cessione del Contratto

- 1.61 Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente Contratto.
- 1.62 Le fusioni del Gestore con altre Società non costituiranno cessione di Contratto.
- 1.63 In ogni caso, le operazioni di fusione avranno l’effetto di far assumere, dalla Società incorporante o dalla nuova Società risultante dalla fusione, tutti i diritti e gli obblighi del Gestore dipendenti dal presente Contratto.

Risoluzione del Contratto

- 1.64 Il Comune avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto e, conseguentemente, alla revoca dell’affidamento del Servizio, nei seguenti casi:
- a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore;
 - b) in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del Servizio o nella esecuzione del presente Contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità del Gestore e tali da pregiudicare in modo rilevante l’erogazione del Servizio e l’integrità del patrimonio concesso in uso;
 - c) in caso di cessione del Contratto, senza autorizzazione comunale;
- 1.65 Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, prima di pronunciare la revoca dall’affidamento del Servizio, il Comune prenderà atto delle motivazioni del Gestore relativamente all’inadempimento o notificherà allo stesso una diffida nella quale prescriverà un congruo termine per rimuovere l’inadempienza.
- Decorso tale termine senza che il Gestore abbia provveduto, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Comune potrà revocare tramite comunicazione scritta al Gestore l’affidamento del Servizio. E’ facoltà del Comune, in tale circostanza, pretendere dal Gestore la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo o colpa grave della stessa.

Revoca dell’affidamento

- 1.66 Il Comune può revocare l’affidamento del Servizio, oltre che per i casi di cui al precedente paragrafo, anche ove ragioni di pubblico interesse – gravi, inderogabili ed urgenti – dovessero richiedere l’adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tale circostanza le Parti concordano un equo indennizzo in favore del Gestore.
- 1.67 La revoca dell’affidamento comporterà altresì l’obbligo per il Gestore di consegnare al Comune il complesso dei beni .

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto dovrà essere inviata:

- ◆ Comune di Lanzada Servizio
Via San Giovanni n. 432 – Cap. 23020
c.a.: Sig.
- ◆ Gestore:
Via, n. – Cap.
c.a.: Sig.

Spese

1.68 Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico del Gestore.

Tentativo Obbligatorio di Conciliazione

- 1.69 Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.
- 1.70 Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso dell'esperto, per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente tra le Parti.

Controversie

- 1.71 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto, se non pervenuta soluzione ricorrendo a quanto previsto nel precedente art.24, sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo giusto Art.33 D. Lgs. 31 Marzo 1998 n.80.
- 1.72 Peraltro la risoluzione delle controversie concernenti diritti patrimoniali verrà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri.
- 1.73 Il procedimento di nomina degli arbitri e le regole di rito saranno disciplinate dagli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
- 1.74 Il Collegio arbitrale avrà sede in e dirimerà la controversia secondo diritto in via rituale.